

IVA

La circolare 1/E fornisce i primi chiarimenti sullo split payment

di **Sergio Pellegrino**

Ieri l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato la [prima circolare dell'anno](#) dedicata a uno dei temi "caldi" del momento, ossia l'applicazione della nuova disciplina del meccanismo della **scissione dei pagamenti**, meglio noto come *split payment*.

Va detto che lo stesso oggetto della circolare utilizza la locuzione "primi chiarimenti" a testimoniare il fatto che le indicazioni fornite dall'Agenzia non sono risolutive, ma rappresentano un **primo contributo operativo** per quei soggetti che si trovano ad effettuare operazioni con le pubbliche amministrazioni.

Il documento di prassi si concentra in particolare sulla definizione dell'**ambito soggettivo** di applicazione dello *split payment*, cercando di chiarire quando si innesca appunto la nuova disciplina contenuta nell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Come è noto, **la misura si applica a far data dal 1° gennaio 2015, sebbene la stessa debba essere autorizzata dalla Commissione europea**, alla quale il Dipartimento delle finanze ha inoltrato la richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE: c'è naturalmente da sperare che l'autorizzazione effettivamente arrivi, altrimenti le conseguenze a livello operativo sarebbero disastrose per imprese e professionisti che dovrebbero assolvere l'imposta, recuperandola dalle pubbliche amministrazioni, per le operazioni poste nel frattempo in essere.

Dal punto di vista della decorrenza, il provvedimento attuativo, ossia il **DM 28 gennaio 2015**, pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2015, stabilisce che **la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data.**

Per quanto concerne la definizione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, è la stessa disposizione a recare **un'elencazione dei soggetti interessati**, che è la medesima già contenuta nel **quinto comma dell'articolo 6 del D.P.R. 633/1972**, che disciplina la possibilità di differire l'esigibilità dell'imposta per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, **indipendentemente dal fatto che questi siano effettuati nell'ambito della sfera istituzionale o di quella commerciale.**

Per la puntuale individuazione delle pubbliche amministrazioni interessate, si propongono in forma tabellare le indicazioni formulate dalla circolare 1/E:

RIFERIMENTO NORMA	ESEMPLIFICAZIONI
Stato e organi dello Stato	Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato; Organi costituzionali e di Rilievo Costituzionale; Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica; Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado; Istituzioni per l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi	Regioni, Province Autonome, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di comuni
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura	Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Istituti universitari	Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici
Aziende sanitarie locali	Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale
Enti ospedalieri	Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici
Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico	I.R.C.C.S.
Enti pubblici di assistenza e beneficenza	Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)
Enti pubblici di previdenza	INPS, Fondi pubblici di previdenza

La **natura pubblica** è requisito imprescindibile per l'applicazione dell'articolo 17-ter, di modo che gli **enti previdenziali privati o privatizzati** non vi rientrano, così come avviene per le **aziende speciali** e per gli **enti pubblici economici**.

Fra i soggetti esclusi vanno menzionati anche **gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, gli Automobile Club provinciali, l'Inail**.

Nei casi dubbi il documento di prassi raccomanda di consultare l'IPA, ossia l'[Indice delle Pubbliche Amministrazioni](#), laddove necessario presentare una specifica istanza di interpello all'Agenzia.

La parte finale della circolare è dedicata ai **profili sanzionatori** e qui opportunamente l'Agenzia ricorda che, sulla base dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente, **non potranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse nell'applicazione della nuova disciplina anteriormente all'emanazione della circolare stessa.**

Nel caso in cui l'imposta sia stata **incassata e computata in sede di liquidazione, non occorrerà effettuare alcuna variazione**; se invece l'operazione è stata erroneamente considerata soggetta allo *split payment*, dovrà essere **esercitata la rivalsa** e la **pubblica amministrazione interessata dovrà corrispondere al fornitore anche l'Iva relativa all'operazione.**